

ALCUNI ESEMPI DI PROVENIENZA ILLEGALE DEL LEGNO

- utilizzazioni forestali effettuate a **scopo commerciale** con le modalità previste dagli artt. 2 e 3 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale eseguite da operatore non iscritto all'albo regionale delle imprese forestali
- Utilizzazioni forestali **effettuate a scopo commerciale** eseguite in contrasto con le norme di polizia forestale (PM e PF) da cui derivi un danno permanente al bosco, alla sua capacità riproduttiva ed all'ecosistema forestale.
- Utilizzazione boschiva **effettuata a scopo commerciale**, in violazione dei diritti della proprietà (furto e danneggiamento)
- Utilizzazione boschiva **effettuata a scopo commerciale** senza avere presentato comunicazione di taglio od avere ottenuto l'autorizzazione al taglio, ai sensi degli art 2 e 3 delle vigenti PM e PF, dalla autorità competente in materia forestale

CHI SONO GLI OPERATORI CHE COMMERCIALIZZANO PER LA PRIMA VOLTA LEGNO E DERIVATI E QUALI OBBLIGHI HANNO

L'art 2 lett. c del regolamento UE n°. 995/2010 definisce «operatore», **una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati**

L'art 4 del reg UE 995/2010 stabilisce i seguenti obblighi per gli operatori:

- ✓ 1 È proibita la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
- ✓ 2 Gli operatori esercitano la dovuta diligenza nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, «sistema di dovuta diligenza», di cui all'articolo 6.
- ✓ 3 Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo di cui all'articolo 8. I sistemi di supervisione esistenti ai sensi della legislazione nazionale e qualsiasi meccanismo volontario di catena di custodia rispondenti ai requisiti del presente regolamento possono fungere da base per il sistema di dovuta diligenza.

I SISTEMI DI DOVUTA DILIGENZA MESSI IN ATTO DAGLI OPERATORI

Il sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento UE n°. 995/2010, comprende i seguenti elementi:

- misure e procedure che consentano l'accesso alle seguenti informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato:
 - descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e se del caso, la sua denominazione scientifica completa
 - paese di produzione e se del caso regione in cui il legname è stato ottenuto e concessione di taglio
 - quantità espressa in volume, peso o numero di unità
 - nominativo e indirizzo del fornitore dell'operatore
 - nominativo e indirizzo del commerciante cui sono stati forniti il legno e i prodotti da esso derivati
- documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile

I SISTEMI DI DOVUTA DILIGENZA MESSI IN ATTO DAI COMMERCianti

Obbligo di tracciabilità

Nell'ambito dell'intera catena di approvvigionamento, i commercianti devono essere in grado di identificare:

- a) gli operatori o i commercianti che hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati
- b) i commercianti cui hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati

I commercianti conservano le informazioni di cui sopra in un registro (per almeno cinque anni) e le forniscono, su richiesta, alle autorità competenti.

SANZIONI PER I TRASGRESSORI

Le sanzioni sono decretate dal Decreto Legislativo 30 ottobre 2014 n.178 (attuazione regolamento CE n.2173/2005 relativo alla attuazione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità Europea e del regolamento UE n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi per gli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati)

....sintesi delle sanzioni amministrative e penali di interesse per l'operatore ed il commerciante, limitatamente agli aspetti inerenti la commercializzazione di legno o suoi derivati, di produzione locale....

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore che commercializza, ai sensi del regolamento UE n. 995/2010, legno o prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel paese di produzione, e' punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno.

3. Se dai fatti previsti dalle disposizioni di cui al comma 2 deriva un danno di particolare gravità per l'ambiente, le pene dell'ammenda e dell'arresto si applicano congiuntamente.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui UE n. 607/2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui al regolamento UE n. 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non tiene o non conserva per cinque anni o non mette a disposizione i registri di cui al regolamento UE n. 607/2012 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il commerciante, di cui al regolamento UE n. 995/2010, che non conserva per almeno cinque anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture, ovvero non fornisce le suddette informazioni richieste dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

9. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 e' sempre disposta la confisca del legno e dei prodotti da esso derivati.

10. Per il legno e i prodotti da esso derivati, di cui al comma 9, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposta la conservazione a fini didattici o scientifici o la distruzione o la vendita mediante asta pubblica, secondo i criteri individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.